



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

Decreto del Segretario Generale

N. 109 del 14. 11. 2022

Oggetto: Piano di bacino, stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) del territorio dei bacini regionali liguri. Piano di Bacino Ambito 14. Presa d'atto della proposta di variante non sostanziale relativa alla ripermimetrazione delle fasce di inondabilità collegate ad eventi storici nel quartiere di Albaro nel comune di Genova (GE) ai fini dell'avvio della fase di pubblicità. Art. 68 commi 4-bis e 4-ter del d.lgs. 152/2006. Contestuale avvio della procedura di aggiornamento delle mappe del PGRA ai sensi dell'art. 14 della disciplina di PGRA.

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante *"Norme in materia ambientale"* e s.m.i. e in particolare la parte III del suddetto decreto;

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante *"Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali"* che all'art. 51 detta *"Norme in materia di Autorità di bacino"* sostituendo integralmente gli articoli 63 e 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

VISTO, in particolare, l'art. 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dall'art. 51 comma 2 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, che:

- al comma 1 istituisce in ciascun distretto idrografico in cui è ripartito il territorio nazionale ai sensi dell'art. 64 del medesimo decreto, l'Autorità di bacino distrettuale di seguito denominata *"Autorità di bacino"*, ente pubblico non economico che opera in conformità agli obiettivi della parte terza del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. e uniforma la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità;
- al comma 3 prevede che *"con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinati l'attribuzione e il trasferimento alle Autorità di bacino di cui al comma 1 del presente articolo del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 (...)"*;
- al comma 4 prevede che *"entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le regioni e le province autonome il cui territorio è interessato dal distretto idrografico, sono"*



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

individuare le unità di personale trasferite alle Autorità di bacino e sono determinate le dotazioni organiche delle medesime Autorità”;

- ai commi 5 e seguenti disciplina la composizione, le competenze e il funzionamento degli organi dell'Autorità; in particolare al comma 7 prevede che il Segretario Generale provveda agli adempimenti necessari al funzionamento dell'Autorità e (...) curi l'attuazione delle direttive della conferenza operativa;
- al comma 10 prevede che *“Le Autorità di bacino provvedono (...) a elaborare il Piano di bacino distrettuale e i relativi stralci, tra cui il piano di gestione del bacino idrografico, previsto dall'art. 13 della direttiva 2000/60/CE (...) e il piano di gestione del rischio di alluvioni, previsto dall'art. 7 della direttiva 2007/60/CE (...)”;*

VISTO l'art. 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., ed in particolare il comma 1 lettera c) ai sensi del quale il nuovo distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale comprende i bacini idrografici dell'Arno, del Serchio, del Magra nonché i bacini regionali della Liguria e della Toscana;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 294 del 25 ottobre 2016, recante *“Disciplina dell'attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183”*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 2017 ed entrato in vigore in data 17 febbraio 2017;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 aprile 2018 *“Individuazione e trasferimento delle unità di personale, delle risorse strumentali e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge n. 183/1989, all'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale e determinazione della dotazione organica dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale, ai sensi dell'articolo 63, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del decreto n. 294 del 25 ottobre 2016”* pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2018;

VISTO, inoltre, lo Statuto dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale, approvato con decreto n. 52 del 26 febbraio 2018 del Ministro dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, ed in particolare l'art. 6 comma 4 del medesimo, ai sensi del quale *“il Segretario generale svolge compiti di direzione, coordinamento e controllo, al fine di assicurare la continuità delle funzioni dell'Autorità di bacino ed è responsabile dei risultati raggiunti in attuazione degli indirizzi del Ministro vigilante”, “provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell'Autorità”, nonché “assicura l'unicità di indirizzo tecnico-amministrativo” e “sovrintende all'attività di tutte le aree, servizi ed uffici dell'Autorità, assicurandone il coordinamento operativo anche nelle articolazioni territoriali”, e l'art. 7 disciplinante la composizione e le funzioni della conferenza operativa;*



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

VISTI gli articoli 65, 66, 67 e 68 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. in materia di pianificazione di bacino distrettuale, con particolare riferimento a quella stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI);

VISTA, da ultimo, la legge 11 settembre 2020 n. 120 recante *"Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"* - di conversione del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 - ed in particolare l'art. 54 comma 3 che introduce i commi 4-bis e 4-ter all'art. 68 del d.lgs. 152/2006, prevedendo rispettivamente al comma 4-bis che *"Nelle more dell'adozione dei piani e dei relativi stralci, di cui agli articoli 65 e 67, comma 1, ovvero dei loro aggiornamenti, le modifiche della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio dei piani stralcio relativi all'assetto idrogeologico emanati dalle sopresse Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, derivanti dalla realizzazione di interventi collaudati per la mitigazione del rischio, dal verificarsi di nuovi eventi di dissesto idrogeologico o da approfondimenti puntuali del quadro conoscitivo, sono approvate con proprio atto dal Segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale, d'intesa con la Regione territorialmente competente e previo parere della Conferenza Operativa. Le modifiche di cui al presente comma costituiscono parte integrante degli aggiornamenti dei Piani di cui all'articolo 67, comma 1" e al comma 4-ter che "Gli aggiornamenti di piano di cui al comma 4-bis sono effettuati nel rispetto delle procedure di partecipazione previste dalle norme tecniche di attuazione dei piani di bacino vigenti nel territorio distrettuale e, comunque, garantendo adeguate forme di consultazione e osservazione sulle proposte di modifica. Nelle more dell'espletamento delle procedure di aggiornamento, il Segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale può adottare, sulla base del parere della Conferenza Operativa, misure di salvaguardia che sono immediatamente vincolanti e restano in vigore sino all'approvazione dell'aggiornamento del piano di cui al comma 4-bis";*

VISTA la Legge della Regione Liguria 15 Luglio 2022, N. 7 *"Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2021, n. 22"* e in particolare l'art. 3 *"Modifica all'art. 91 della legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia"* ai sensi del quale è previsto che *"La Regione, nell'ambito della disciplina prevista dagli articoli 61, comma 1, lettera h), e 65 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni e integrazioni, in attuazione degli indirizzi e sulla base delle risultanze dei Piani di Bacino Distrettuali, anche Stralcio, provvede, previo parere vincolante dell'Autorità di bacino distrettuale, con regolamento, a emanare le disposizioni concernenti l'attuazione dei Piani medesimi con particolare riferimento al settore urbanistico, per le aree a pericolosità idraulica e geomorfologica."*

VISTO l'art. 170 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. che al comma 11 prevede che *"Fino all'emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della parte III del presente decreto, restano validi ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall'art. 175"* nonché l'art. 175 del medesimo decreto;

VISTA la direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvione;

5



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

VISTO il decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 recante *"Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione ed alla gestione dei rischi di alluvione"*;

VISTO il d.p.c.m. 27 ottobre 2016 recante *"Approvazione del Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale"*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 3 febbraio 2017;

VISTA la delibera n. 26 del 20 dicembre 2021 della Conferenza Istituzionale Permanente avente ad oggetto *"Secondo ciclo Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA) 2021-2027- I aggiornamento. Art. 7 e 14 comma 3 della direttiva 2007/60/CE. Adozione dell'aggiornamento del PGRA ai sensi degli art. 65 e 66 del d.lgs. 152/2006 e adozione delle relative misure di salvaguardia ai sensi degli art. 65 commi 7 e 8 del medesimo decreto"* e la successiva comunicazione di avvenuta adozione sulla Gazzetta Ufficiale serie Generale n. 22 del 04/01/2022;

VISTI, in particolare, gli articoli 6, 7 e 8 della suddetta deliberazione, ai sensi dei quali rispettivamente è previsto che *"Per i bacini regionali liguri, nelle more dell'entrata in vigore del PGRA conseguente alla pubblicazione del d.p.c.m. di approvazione ai sensi dell'art. 57 del d.lgs. 152/2006 sulla Gazzetta Ufficiale, continuano a trovare applicazione i Piano stralcio di bacino relativi all'assetto idrogeologico (PAI) emanati dalle sopresse Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183. (...)"* (art. 6); *"Fermo quanto previsto agli articoli precedenti della presente deliberazione, (...) per i bacini regionali liguri, gli articoli 4, 6 e 14 e gli allegati in essi richiamati della Disciplina di Piano del PGRA nonché le mappe del PGRA sono adottati, quali misure di salvaguardia immediatamente vincolanti, ai sensi dell'art. 65 commi 7 e 8 del d.lgs. 152/2006, nelle more dell'entrata in vigore del Piano e, limitatamente al territorio ligure del distretto, fino all'entrata in vigore della disciplina emanata dalla regione Liguria, diretta a dare applicazione alle disposizioni del PGRA nel settore urbanistico. Tali misure di salvaguardia sono finalizzate a garantire l'aggiornamento continuo delle mappe del PGRA e l'espressione dei pareri ai sensi dell'art. 63 comma 10 lett. b) del 152/2006."* (art. 7); *"L'aggiornamento delle mappe del PGRA e l'approvazione delle relative modifiche è condotto ai sensi dell'art. 14 della nuova Disciplina di Piano e degli allegati in essa richiamati. In attuazione di quanto previsto all'art. 14 della Disciplina di Piano, le forme di pubblicità da assicurare all'aggiornamento delle mappe del PGRA e le relative procedure sono definite in specifici Accordi, da sottoscrivere tra l'Autorità e le regioni territorialmente interessate"* (art. 8);

DATO ATTO CHE sul territorio dei bacini regionali liguri risultano approvati e tuttora vigenti, in forza del disposto dell'art. 170 comma 11 del d.lgs. 152/2006 sopracitato, i Piani di bacino, stralcio *"Assetto idrogeologico"* (PAI);

VISTO, in particolare, il vigente Piano di Bacino Ambito 14;

CONSIDERATO CHE:

- a seguito dell'entrata in vigore del D.M. 294/2016, che ha comportato la soppressione, in particolare, dell'Autorità di bacino regionale, è stato sottoscritto in data 29 ottobre 2018, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 241/1990, tra Autorità di bacino



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

distrettuale dell'Appennino Settentrionale e Regione Liguria un Accordo, avente ad oggetto lo *"Svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune in materia di difesa del suolo e tutela delle acque nel territorio dei bacini regionali liguri"*, finalizzato ad assicurare la continuità della gestione tecnico-amministrativa dei piani di bacino stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) regionali liguri, e sono state stabilite le modalità procedurali per la gestione dei PAI vigenti, che confermano gli indirizzi procedurali previgenti in materia di pianificazione di bacino regionale;

- il suddetto Accordo è stato successivamente aggiornato e prorogato fino al 31 dicembre 2021, con decreto del Segretario Generale n. 20 del 25.02.2021 e con successivo decreto del Segretario Generale n. 41 del 17.05.2021 sono state definite, ai sensi di quanto previsto all'art. 68 commi 4-bis e 4-ter del d.lgs. 152/2006, nuove modalità e indirizzi tecnico-procedurali per la fase istruttoria e di consultazione delle proposte di variante non sostanziale ai PAI vigenti;
- al fine di continuare a regolamentare le varie attività in materia di difesa del suolo e tutela delle acque, relative ai Piani di bacino ex lege 183/1989 emanati delle sopresse Autorità di bacino e ancora vigenti sul territorio dei bacini liguri, è stato sottoscritto in data 21 febbraio 2022 un nuovo accordo della durata di un anno dalla data di sottoscrizione, approvato con decreto del Segretario Generale n. 07 del 15/02/2022, che riporta nell'allegato 1 le modalità e gli indirizzi procedurali per lo svolgimento concreto delle attività tecnico amministrative legate all'aggiornamento e alla gestione dei PAI vigenti nel territorio dei bacini liguri in continuità con quelle concordate in attuazione del precedente accordo;
- ai sensi dell'art. 8 del suddetto nuovo accordo, sottoscritto in data 21/02/2022, nelle more dell'entrata in vigore del PGRA e fino all'entrata in vigore della disciplina delle aree a pericolosità idraulica e geomorfologica assunta dalla Regione Liguria, in attuazione dell'art. 14 della disciplina di Piano, l'aggiornamento delle mappe di PGRA è compiuto contestualmente all'approvazione delle modifiche delle mappe di pericolosità idraulica dei PAI ai sensi dell'art. 68 commi 4-bis e 4-ter del d.lgs. 152/2006. Per le fasi di pubblicità e consultazione si seguono le procedure già previste ai sensi dei PAI dei bacini regionali liguri definite nell'allegato 1 dell'accordo stesso;

VISTA, quindi, la proposta di variante non sostanziale *"Piano di bacino Ambito 14 - perimetrazione delle fasce di inondabilità del Rio Parroco collegate ad eventi storici nel quartiere di Albaro in comune di Genova (GE)"* trasmessa con nota della Regione Liguria prot. 2022-1031377 del 16/09/2022, agli atti di questa Autorità al prot. n. 7330 del 19/09/2022, in adempimento a quanto previsto dal punto A.5 dell'allegato 1 all'accordo sottoscritto in data 21/02/2022;

VISTO CHE, nella suddetta relazione istruttoria, in adempimento a quanto previsto all'art. 8 dell'accordo sottoscritto in data 21/02/2022 e al punto A.5 dell'allegato 1 all'accordo è contenuta anche la contestuale proposta di aggiornamento della mappa della



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

pericolosità da alluvione fluviale sul reticolo secondario del PGRA, ed è altresì rappresentata la necessità di adottare, con riferimento al PAI, specifiche misure di salvaguardia quale adeguato regime transitorio, in quanto la proposta stessa riguarda territori non precedentemente vincolati;

DATO ATTO che nella seduta del 10 novembre 2022 la Conferenza Operativa ha esaminato la proposta di contestuale aggiornamento delle mappe del PAI e del PGRA ed ha espresso ai sensi del comma 4-bis dell'art. 68 del d.lgs. 152/2006 parere favorevole;

CONSIDERATO che tali proposte di modifica sono rappresentate nelle cartografie recanti lo stato attuale e lo stato modificato, allegate al presente decreto quali parti integranti e sostanziali;

RITENUTO, QUINDI, NECESSARIO E OPPORTUNO, alla luce di tutto quanto sopra:

- prendere atto, ai sensi del punto A.6 dell'Allegato 1 dell'accordo sottoscritto in data 21/02/2022 approvato con DSG 07/2022, della proposta di variante non sostanziale al vigente Piano di bacino stralcio Assetto Idrogeologico Ambito 14, proposta elaborata a seguito di studi idraulici di maggior dettaglio e relativa alla ripermimetrazione delle fasce di inondabilità del Rio Parroco nel quartiere di Albaro nel comune di Genova (GE), risultante dalle cartografie recanti lo stato attuale e lo stato modificato, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- prendere altresì atto della proposta di aggiornamento della mappa della pericolosità da alluvione fluviale sul reticolo secondario del PGRA, in attuazione dell'art. 14 della disciplina di Piano e ai sensi dell'art. 8 dell'accordo sottoscritto in data 21/02/2022 e del punto A.6 dell'allegato 1 dell'accordo stesso, risultanti dalle cartografie recanti la mappa attuale e la proposta di aggiornamento, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- prender atto del parere favorevole espresso, sulla proposta di variante al PAI e sulla proposta di aggiornamento della mappa del PGRA dalla Conferenza Operativa del 10 novembre 2022;
- di trasmettere il presente decreto alla Regione Liguria, in qualità di Ente avvalso, ai fini dell'avvio della fase di pubblicità di cui al punto A.6 dell'Allegato 1 al citato accordo 2022 e delle attività di pubblicazione previste al punto A.7 del medesimo allegato 1;

tutto ciò visto, ritenuto e considerato

5



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

DECRETA

1. di prendere atto, previo parere favorevole espresso dalla Conferenza Operativa nella seduta del 10 novembre 2022, ai sensi del punto A.6 dell'Allegato 1 dell'accordo sottoscritto in data 21/02/2022, della proposta di variante non sostanziale al vigente Piano di bacino, stralcio Assetto Idrogeologico Ambito 14 avente ad oggetto *"Piano di Bacino Ambito 14: ripermetrazione delle fasce di inondabilità del Rio Parroco collegate ad aventi storici nel quartiere di Albaro nel comune di Genova (GE)"* risultanti dalle cartografie allo stato attuale e allo stato modificato, allegate parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di prendere, altresì, atto della contestuale proposta di aggiornamento della mappa della pericolosità da alluvione fluviale sul reticolo secondario del PGRA, in attuazione dell'art. 14 della disciplina di Piano, e ai sensi dell'art. 8 dell'accordo sottoscritto in data 21/02/2022 e del punto A.6 dell'allegato 1 dell'accordo stesso, risultanti dalle cartografie recanti la mappa attuale e la proposta di aggiornamento, parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di trasmettere il presente decreto alla Regione Liguria, in qualità di Ente avvalso, ai fini dell'avvio della fase di pubblicità di cui al punto al punto A.6 dell'Allegato 1 al citato accordo 2022 e delle attività di pubblicazione previste al punto A.7 del medesimo Allegato 1.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Gaia Checucci

STRALCI CARTOGRAFICI

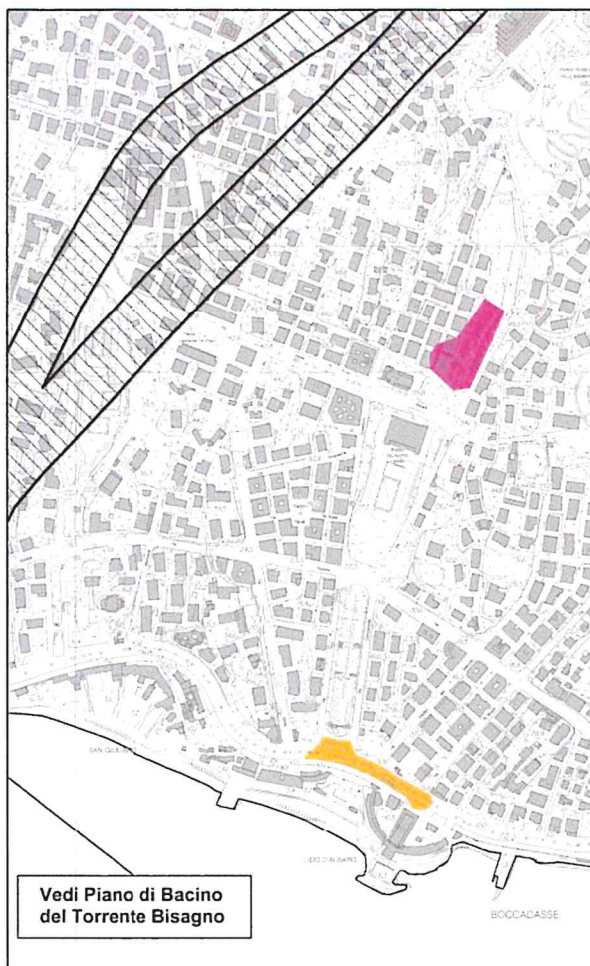


Figura 1: carta delle fasce di inondabilità – piano vigente

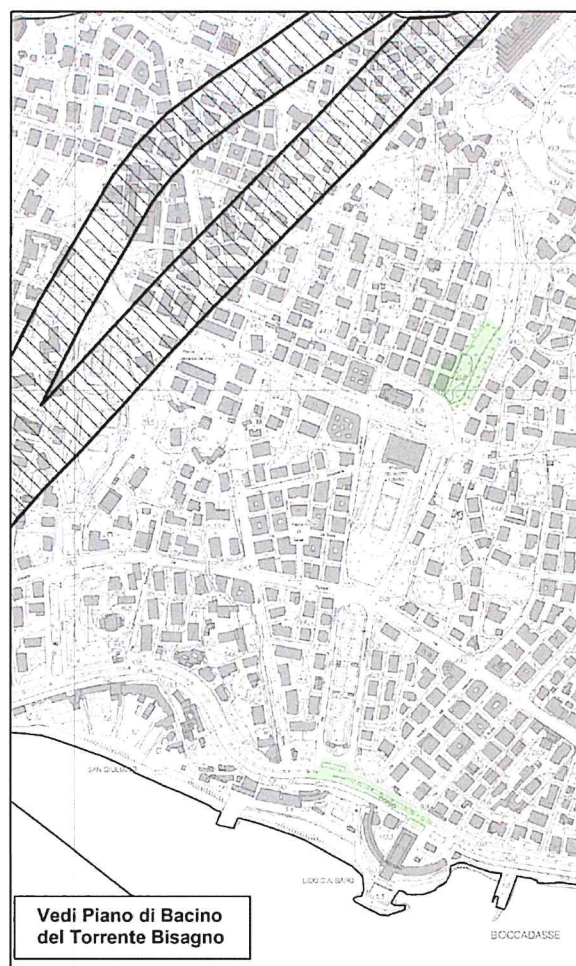


Figura 2: carta delle fasce di inondabilità – variante

LEGENDA	
Face fluviali:	Norme di attuazione:
Fascia A	Art. 15, c. 2
Fascia A*	Art. 15, c. 4 bis
Fascia B	Art. 15, c. 3
Fascia B* (Aree storicamente inondate in tratti non indagati o con indagini insufficienti)	Art. 15, c. 4 bis
Fascia C	Art. 15, c. 4
Fascia C (Aree storicamente inondate in tratti indagati)	Art. 15, c. 4
Fascia C (Aree soggette ad eventi idrologici - aree allagabili)	Art. 15, c. 5
Fascia C (Aree ex inondabili)	Art. 15, c. 4
Alveo:	Art. 13
a cielo aperto	
tombinato	Art. 13
Aree normate anche da altro Piano di bacino limitrofo (si applica la norma più restrittiva)	

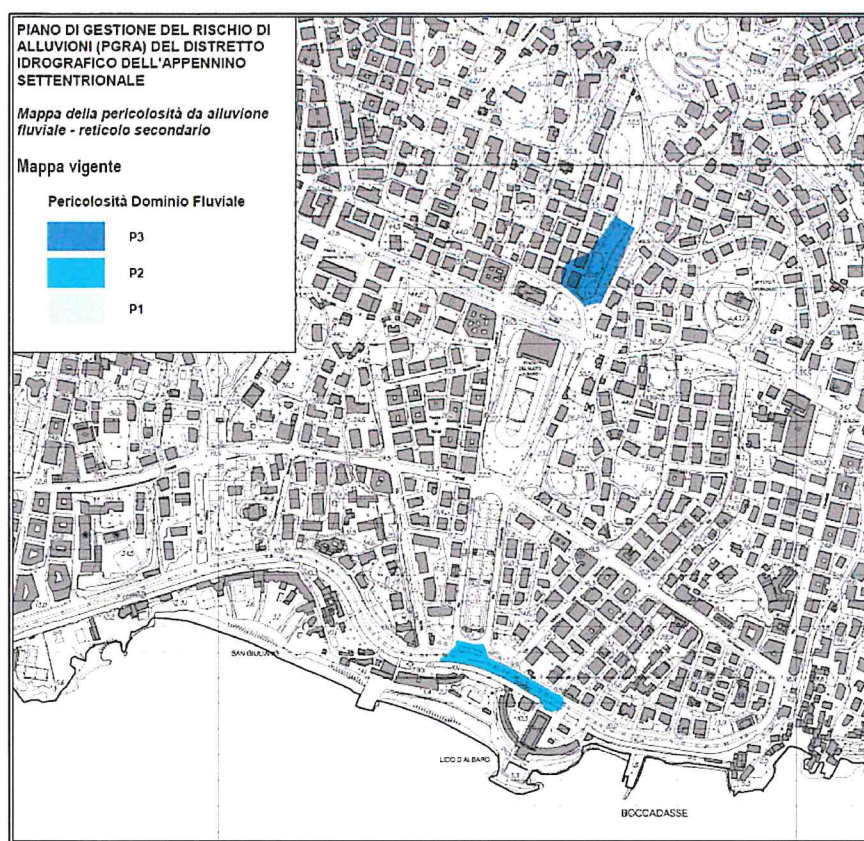


Figura 3: PGRA – Alluvioni fluviali – piano vigente

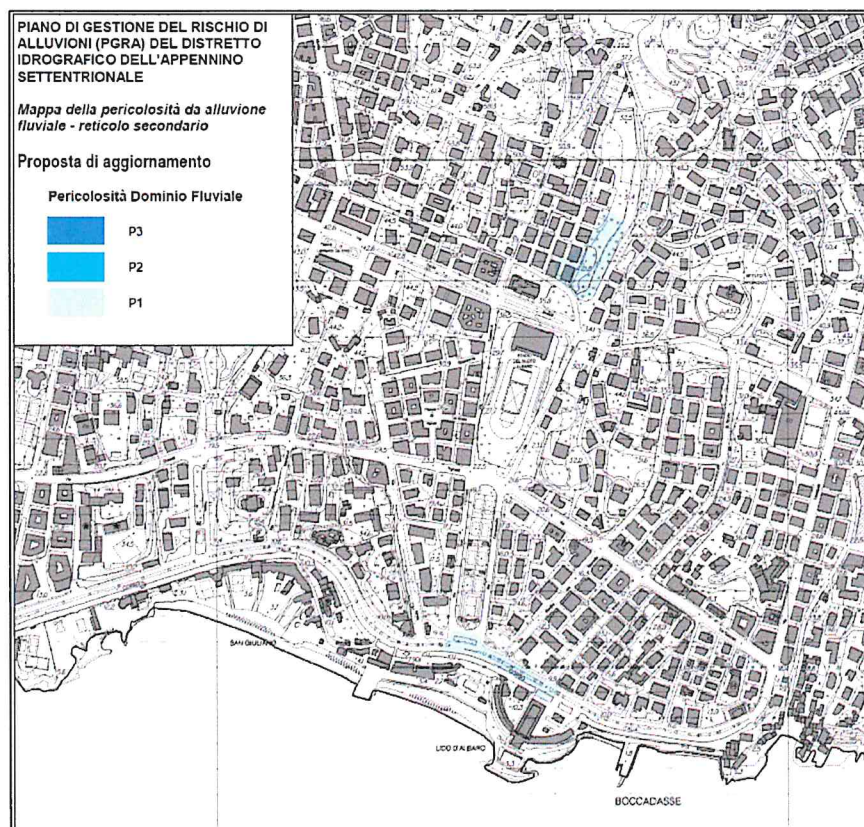


Figura 4: PGRA – Alluvioni fluviali – variante